

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

Autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica nella procedura di circolazione del 6 febbraio 1997,

in virtù dell'articolo 321^{bis} del Codice penale svizzero (CP, RS 311.0) e degli articoli 1, 2, 9 capoverso 5, 10 e 11 dell'ordinanza del 14 giugno 1993 concernente l'autorizzazione a togliere il segreto professionale in materia di ricerca medica (OATSP, RS 235.154),

nella pratica «*Etude rétrospective et de suivi des cas de privation de liberté à des fins d'assistance sollicités par l'Unité Multidisciplinaire l'Alcoologie du CHUV*» (Ricerca retrospettiva e studio sull'osservazione di casi di privazione della libertà a scopo d'assistenza sollecitati dall'Unità Multidisciplinare di Alcologia del CHUV), concernente la domanda del 2 ottobre 1996 per un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP in materia di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica,

decide:

1. Titolare dell'autorizzazione

Al dott. Bertrand Yersin, dell'Unità Multidisciplinare di Alcologia del CHUV a Losanna, è rilasciata, in qualità di responsabile del progetto, un'autorizzazione particolare a togliere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} del Codice penale svizzero, nonché dell'articolo 2 OATSP, vincolata alle condizioni e agli oneri indicati qui di seguito, per la recezione di dati non anonimizzati secondo le cifre 2 e 3 lettera a, e conformemente allo scopo descritto alla cifra 4. Egli deve firmare una dichiarazione concernente l'obbligo di mantenere il segreto professionale in virtù dell'articolo 321^{bis} CP.

2. Autorizzazione particolare per l'ottenimento di dati provenienti dall'incarto di ricovero unico dell'ospedale CHUV concernente pazienti interessati dallo studio

- a. L'autorizzazione particolare libera dal segreto professionale i detentori del dossier unico di ricovero dell'ospedale CHUV nei confronti dell'Unità Multidisciplinare d'Alcologia (UMA). Su mandato dell'UMA, il dott. Bertrand Yersin ha il diritto di ottenere dati caratterizzanti precedenti ricoveri (numero, durata e motivo) di persone oggetto alla privazione della libertà a scopo d'assistenza.
- b. Il rilascio dell'autorizzazione non impone a nessuno il dovere di permettere l'accesso a dati.

3. Autorizzazione particolare per la divulgazione di dati personali contenuti in schedari di medici

- a. L'autorizzazione particolare libera dal segreto professionale i medici e il personale medico-sociale che partecipano alla ricerca, nei confronti del titolare dell'autorizzazione, conformemente alla cifra 1 qui di seguito.

- b. Il rilascio dell'autorizzazione non impone a nessuno il dovere di permettere l'accesso a dati.

4. Scopo dell'accesso ai dati

Può essere consentito il visionamento di dati che soggiacciono al segreto professionale in virtù dell'articolo 321 CP unicamente se ciò è necessario alla realizzazione del progetto «Ricerca retrospettiva e studio sull'osservazione di casi di privazione della libertà a scopo d'assistenza sollecitati dall'Unità Multidisciplinare di Alcolologia del CHUV».

5. Tipo della conservazione dei dati / diritto all'accesso

Il titolare dell'autorizzazione menzionato alla cifra 1 ha l'obbligo di conservare sotto chiave i dati personali non anonimizzati e di proteggerli dall'accesso non autorizzato.

6. Responsabilità per la protezione dei dati di cui è stato consentito il visionamento

Il direttore del progetto, il dott. Bertrand Yersin, è responsabile della protezione dei dati dei quali è stato consentito il visionamento.

7. Oneri

I codici d'accesso devono essere tenuti sotto chiave e distrutti non appena lo studio lo permetta, ma al più tardi alla fine del mese di luglio del 1997.

La data della distruzione deve essere comunicata alla Commissione peritale.

Oltre al titolare, l'accesso al registro dei nominativi e alla collezione elettronica di dati non anonimizzati non può essere consentita a nessun'altra persona. Il titolare dell'autorizzazione non può prendere conoscenza dei dati non anonimizzati che all'interno del «Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de Lausanne» (CHUV).

Nessun incarto può essere fatto uscire dall'ospedale. La riproduzione dei documenti è parimenti vietata. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di informare per scritto le persone interessate in merito alla portata dell'autorizzazione. I medici interessati devono essere resi attenti del fatto che, nonostante l'autorizzazione, possono essere perseguiti penalmente qualora trasmettano i dati collezionati dopo il 1° gennaio 1996, qualora abbiano omesso di informare precedentemente le persone interessate dalla trasmissione dei dati, o qualora le persone interessate abbiano esplicitamente rifiutato la trasmissione di dati che li concernono.

Questa comunicazione scritta ai medici deve essere fatta pervenire per approvazione, al più presto possibile, cioè prima dell'inizio dell'attività di ricerca, al Segretariato della Commissione peritale all'attenzione del Presidente.

8. Rimedi giuridici

Contro questa decisione può essere interposto ricorso di diritto amministrativo in virtù dell'articolo 33 capoverso 1 lettera c della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e degli articoli 44 segg. della

legge federale sulla procedura amministrativa (LPA; RS 172.021) entro 30 giorni dalla notifica rispettivamente dalla pubblicazione presso la Commissione federale della protezione dei dati, casella postale, 3000 Berna 7. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice copia e deve contenere le conclusioni, i motivi, i mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante legale. L'avente diritto al ricorso può prendere visione dell'intera decisione presso il Segretariato della Commissione peritale, Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione giuridica, 3003 Berna, dopo essersi annunciato telefonicamente (031/322 94 94).

9. *Comunicazione e pubblicazione*

Questa decisione è notificata per scritto al titolare dell'autorizzazione conformemente alla cifra 1 e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

Il dispositivo della decisione è pubblicato sul Foglio federale.

11 marzo 1997

Commissione peritale per il segreto
professionale nel settore della ricerca medica:
Il presidente, prof. dott. Mark Pieth

Approvazione di tariffe d'istituti d'assicurazione privati

(art. 46 cpv. 3 della legge del 23 giugno 1978 sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha approvato le tariffe seguenti, concernenti contratti d'assicurazione in corso:

Decisione del 18 settembe 1996

Tariffa sottoposta da SANITAS Cassa malati svizzera, Zurigo, per l'assicurazione contro la malattia.

Decisione del 25 febbraio 1997

Tariffa sottoposta da la Betriebskrankenkasse Birchmeier, Künten, per l'assicurazione contro la malattia.

Indicazione concernente i rimedi giuridici

La presente comunicazione vale per gli assicurati come notificazione delle decisioni. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante ricorso presentato alla commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, le decisioni d'approvazione delle tariffe possono essere consultate presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Guttenbergstrasse 50, 3003 Berna.

11 marzo 1997

Ufficio federale delle assicurazioni private

Piano settoriale AlpTransit: la popolazione è invitata a partecipare

Il 12 aprile 1995 il Consiglio federale ha approvato il piano settoriale AlpTransit e, in particolare, il tracciato della galleria di base del San Gottardo e del Lötschberg nonché gli elementi interrelati del progetto. Contemporaneamente, sono state fornite le indicazioni necessarie alle altre parti del progetto AlpTransit, per l'intera pianificazione e realizzazione nonché per le sezioni non ancora approvate delle linee di transito alpino.

Nel frattempo le ferrovie hanno inoltrato per l'approvazione gli adeguamenti dei progetti preliminari in conformità del piano settoriale AlpTransit nei Cantoni Uri, Ticino e Vallese nonché il progetto preliminare per la galleria dello Zimmerberg e dell'Hirzel; attualmente, in virtù dell'articolo 11 capoverso 4 del Decreto federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Decreto sul transito alpino), si stanno consultando in merito i Cantoni e i Comuni.

In virtù dell'articolo 9, cpv. 3 dell'Ordinanza del 20 gennaio 1993 concernente l'approvazione dei progetti secondo il decreto federale sul transito alpino (Ordinanza sulla procedura NFTA), il progetto preliminare approvato verrà comunicato ai Cantoni quale piano settoriale conformemente all'articolo 13 della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT).

Oltre ai progetti preliminari aggiornati, altre documentazioni hanno condotto al presente progetto d'adattamento 1997 del piano settoriale AlpTransit. In particolare, si è tenuto conto del messaggio del 26 giugno 1996 sulla costruzione e il finanziamento dell'infrastruttura dei trasporti pubblici. I risultati della consultazione parlamentare e della rispettiva decisione popolare verranno integrati al momento opportuno nel piano settoriale AlpTransit. Oggetto del piano settoriale e quindi del progetto d'adeguamento 1997 sono quelle istruzioni sulle attività d'incidenza territoriale, in merito a cui il Consiglio federale deciderà tenendo conto dei progetti preliminari.

In base all'articolo 4 LPT, le autorità incaricate dei compiti di pianificazione devono assicurare che la popolazione possa partecipare in modo adeguato alle pianificazioni.

La procedura di partecipazione è integrata nella procedura di approvazione del progetto preliminare in base all'articolo 11 del Decreto sul transito alpino. Il progetto d'adattamento 1997 del piano settoriale AlpTransit è stato inoltrato per la consultazione ai Cantoni e agli altri destinatari in base all'elenco dei destinatari del piano settoriale.

Le persone interessate potranno esaminare fra il 3 marzo e il 3 aprile 1997, previo appuntamento e nei normali orari d'ufficio, il progetto d'adattamento 1997 del piano settoriale AlpTransit nei seguenti uffici:

- Ufficio dei trasporti, divisione Infrastruttura, Amthausgasse 18, 4° piano, 3003 Bern; tel. 031 322 59 80
- Ufficio federale della pianificazione del territorio, Einsteinstrasse 2, 3003 Bern; tel. 031 322 40 58
- Direzione del progetto AlpTransit Gottardo Nord, zona industriale Schächenwald, 6480 Altdorf; tel. 041 / 875 77 00
- Direzione del progetto AlpTransit Gottardo Sud, Via Portaccia 1a, 6500 Bellinzona; tel. 091 / 825 00 61
- Direzione del progetto AlpTransit Est, sezione di costruzione Zimmerberg, Sihlpost, 8000 Zürich; tel. 051 / 222 31 01
- Comune di Raron, Cancelleria comunale, 3942 Raron, tel. 027 934 18 93 (non è necessario prendere appuntamento; si può esaminare anche il progetto preliminare di Raron)
- Comune di Frutigen, gestione delle costruzioni, 3714 Frutigen, tel. 033 671 43 34

La popolazione potrà inoltrare eventuali suggerimenti entro il 15 aprile 1997 all'Ufficio federale dei trasporti, divisione Infrastruttura, Bundeshaus Nord, 3003 Bern, oppure all'Ufficio federale della pianificazione del territorio, 3003 Bern.

25 febbraio 1997

Ufficio federale dei trasporti
Ufficio federale della pianificazione del territorio

Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d'autorizzazione semplificata secondo l'articolo 20 OAMC ¹⁾

dell'11 marzo 1997

Il Dipartimento militare federale come autorità concedente

nel caso della domanda di costruzione del 12 settembre 1996 da parte del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF), 3202 Frauenkappelen e dello Stato maggiore generale, Gruppo operazioni, Sezione delle opere di comando e di combattimento, 3003 Berna concernente la costruzione di un impianto sotterraneo di tiro nell'opera di fortificazione A 8046, Monte Ceneri, Rivera

I.

constata:

1. Il 13 marzo 1996, il Comando del Corpo della guardia delle fortificazioni (CGF) ha sottoposto all'autorità concedente, per il tramite del Centro di coordinamento delle costruzioni militari, il progetto per la costruzione di un impianto sotterraneo di tiro nell'opera A 8046, sul territorio del Comune di Rivera, per l'esecuzione di una procedura d'autorizzazione di costruzione militare.
2. Con decisione del 29 aprile 1996, l'autorità concedente ha ordinato l'esecuzione di una procedura d'autorizzazione semplificata.
3. Il 12 settembre 1996, la domanda di costruzione del CGF è giunta all'autorità concedente per il tramite dell'ufficio di coordinamento delle costruzioni militari.
4. Detto progetto prevede un diverso impiego di una parte dell'opera di fortificazione A 8046 mediante la costruzione di un impianto di tiro a corta distanza nell'ex magazzino sotterraneo delle munizioni. Il progetto è motivato da un maggiore impiego dei membri del CGF in compiti di polizia militare, il che comporta un'istruzione più completa dei membri del CGF alla pistola 75.
5. In seguito, l'autorità concedente ha avviato una procedura di consultazione presso le autorità comunali e cantonali nonché le autorità federali interessate.

Con lettera dell'11 novembre 1996, il Cantone Ticino ha trasmesso il suo parere, insieme a quello del Comune di Rivera, all'autorità concedente. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha presentato il suo parere definitivo all'autorità concedente con scritto del 5 dicembre 1996.

¹⁾ Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, del 25 settembre 1995; RS 510.51

II.

considera:

A. Esame formale

1. *Competenza materiale*

Giusta l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) l'autorità deve esaminare d'ufficio la sua competenza.

In virtù dell'articolo 126 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 (LM; RS 510.10) le costruzioni e gli impianti militari che servono interamente o prevalentemente alla difesa nazionale possono essere edificati, modificati o destinati ad un altro scopo militare soltanto con l'autorizzazione della Confederazione. La procedura relativa è regolata nell'ordinanza concernente la procedura d'autorizzazione per costruzioni e impianti militari (OAMC, RS 510.51).

L'autorità concedente è il Dipartimento militare federale (DMF); stabilisce la procedura, coordina le indagini conoscitive e le consultazioni necessarie e rilascia la decisione d'autorizzazione (art. 3 OAMC). All'interno del Dipartimento, detta funzione è esercitata dalla Segreteria generale.

L'opera di fortificazione A 8046 serve agli interessi della difesa nazionale e la ristrutturazione ha lo scopo di istruire i membri del Corpo della guardia delle fortificazioni. Di conseguenza per il progetto si tratta di un procedimento rilevante per l'obbligo d'autorizzazione di costruzione militare.

Per i motivi surriferiti, nel presente caso il DMF si ritiene competente per stabilire l'esecuzione della procedura militare d'autorizzazione di costruzione.

2. *Procedura applicabile*

Nell'ambito dell'esame preliminare secondo l'articolo 8 OAMC, l'autorità concedente ha dovuto decidere circa l'obbligo militare d'autorizzazione di costruzione, la procedura applicabile, la necessità di un esame dell'impatto sull'ambiente e altri esami necessari.

- a. È stato constatato che il progetto di costruzione presentato a tale scopo, utile per l'istruzione militare, sottostà al campo di applicazione della procedura d'autorizzazione di costruzione militare (art. 1 cpv. 2 lett. c OAMC).
- b. La sottomissione del progetto alla procedura d'autorizzazione semplificata giusta l'articolo 20 OAMC è stata motivata dal fatto che la ristrutturazione non comporta modifiche sostanziali della situazione esistente nel senso dell'articolo 4 capoverso 2 lettera a OAMC.

Non si è dovuto prendere in considerazione un esame dell'impatto sull'ambiente giusta l'articolo 9 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb, RS 814.01), poiché l'impianto non sottostà al campo d'applicazione dei tipi d'impianto elencati nell'appendice all'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011).

Infine si è potuta escludere una collisione con interessi di terzi poiché il progetto è realizzato nell'ambito di un'opera sotterranea già esistente.

B. Esame materiale

1. Contenuto dell'esame

La realizzazione della procedura d'autorizzazione militare dovrebbe permettere all'autorità concedente di chiarire se il presente progetto di costruzione è conforme alla legislazione applicabile, in particolare se vengono considerate anche le esigenze della protezione dell'ambiente, della natura e delle bellezze naturali nonché della pianificazione del territorio.

L'autorità concedente deve inoltre assicurare la salvaguardia degli interessi giustificati di chi è coinvolto nel progetto.

2. Pareri di Cantone e Comune

Il Comune di Rivera dopo l'esame del progetto di costruzione approva il progetto nella sua presa di posizione del 29 ottobre 1996. Rimanda tuttavia alla situazione relativa ai posteggi e al fatto che la manutenzione della strada d'accesso debba rimanere, come sinora, compito del militare.

Nel suo scritto dell'11 novembre 1996, il Dipartimento del territorio, Divisione della pianificazione territoriale del Cantone Ticino, approva in linea di massima il progetto. Contemporaneamente chiede che i risultati della consultazione cantonale con le rispettive proposte vengano considerati. Si raccomanda che durante i lavori di costruzione, nella zona del progetto non vengano toccati né i riali né le rispettive sponde. È inoltre richiamata l'attenzione sul fatto che eventuali misure protettive sono a carico del DMF.

3. Parere delle autorità federali

L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, nel suo parere del 25 novembre 1996 ha chiesto che venisse data risposta a diverse domande relative alla conservazione della foresta nonché alla natura e al paesaggio. Con lettera del 28 novembre 1996, lo Stato maggiore generale, Gruppo operazioni, ha risposto alle domande poste. Per la costruzione e l'esercizio dell'impianto non è necessario né previsto alcun ampliamento delle vie di comunicazione già esistenti (strada d'accesso, posteggi). Le misure edili non concernono perciò né il bosco né la natura o il paesaggio. In virtù di detta lettera, l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, nel suo parere del 5 dicembre 1996 ha rinunciato a formulare ulteriori osservazioni.

4. Valutazione da parte dell'autorità concedente

Il presente progetto, dal punto di vista materiale e formale, è conforme al diritto applicabile:

Le disposizioni rilevanti nell'ambito del diritto dell'ambiente e della pianificazione del territorio sono rispettate. I diritti di partecipazione delle autorità interessate sono stati garantiti nell'ambito della consultazione. Il Comune Rivera, il Cantone Ticino nonché l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio approvano il progetto di costruzione con le proposte menzionate, che possono essere considerate. Non sono state fatte valere violazioni di prescrizioni di diritto cantonale, comunale o federale né si oppongono alla realizzazione del progetto altre obiezioni di fondo.

Di conseguenza sono adempiute le premesse per la concessione dell'autorizzazione militare.

III.

e, visto quanto precede, decide:

1. Il progetto di costruzione del Corpo della guardia delle fortificazioni e dello Stato maggiore generale del 12 settembre 1996, concernente la costruzione di un impianto sotterraneo di tiro nell'opera di fortificazione A 8046, Monte Ceneri, Rivera

con i seguenti documenti:

- progetto di costruzione A 8046 del 12 gennaio 1996 con allegati
- elenco degli oneri del progetto del 14 febbraio 1996 con allegati
- piani esistenti:
 pianta/sezioni 1:100/1:200 8 piani del 3.2, 15.3, 29.3.1995

è autorizzato fatti salvi gli oneri seguenti.

2. *Oneri*

- a. La superficie boschiva confinante non deve essere danneggiata dal progetto di costruzione.
- b. I riali e le relative sponde presenti nella zona del progetto non devono essere in alcun modo toccati dai lavori di costruzione; inoltre dev'essere mantenuta integra la situazione delle acque.
- c. L'inizio dei lavori dev'essere comunicato tempestivamente all'autorità concedente e al Comune di Rivera.
- d. La realizzazione del progetto militare di costruzione soggetto ad autorizzazione può iniziare soltanto quando l'autorizzazione militare di costruzione è esecutiva (art. 30 cpv. 1 OAMC).
- e. Gli adattamenti ulteriori del progetto devono essere annunciati all'autorità concedente. In caso di adattamenti importanti, essa ordina una nuova procedura d'autorizzazione.

3. *Spese di procedura*

Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura.

4. *Pubblicazione*

In applicazione dell'articolo 28 capoverso 1 OAMC, la presente decisione è notificata per raccomandata ai richiedenti, al Cantone Ticino, al Comune di Rivera nonché al l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.

La pubblicazione della decisione è pubblicata nel Foglio federale dall'autorità concedente (art. 28 cpv. 3 OAMC). Non vengono addebitate le spese di pubblicazione.

5. *Rimedi giuridici*

- a. La presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo dinnanzi al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 130 cpv. 1 LM e art. 28 cpv. 4 OAMC).
- b. È legittimato al ricorso di diritto amministrativo chi è toccato dalla decisione e ha interessi legittimi nella sua modifica o annullamento nonché ogni altra persona, organizzazione o autorità per la quale il diritto federale prevede il diritto di ricorso. È escluso il ricorso da parte di autorità federali, per contro l'articolo 130 capoverso 2 LM legittima al ricorso il Cantone e i Comuni.
- c. Giusta l'articolo 32 della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG; RS 173.110) il termine per la presentazione del ricorso inizia:
 - in caso di consegna personale alle parti, il giorno successivo alla notificazione,
 - per le altre parti, il giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale.
- d. L'atto di ricorso dev'essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 108 OG).
- e. Il carico delle spese nella procedura di ricorso è regolato dagli articoli 149 sgg. OG.

Dipartimento militare federale

11 marzo 1997

Decisione concernente la regolazione del traffico dei veicoli stradali sul territorio FFS a Biasca e Mendrisio

del 25 febbraio 1997

La Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere,

visto l'articolo 2 capoverso 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958¹⁾;

visti gli articoli 104 capoverso 4 e 111 capoversi 2 e 3 dell'ordinanza del 5 settembre 1979²⁾ sulla segnaletica stradale,

decide:

Art. 1

A. Stazione di Biasca

¹ Il posteggio sul piazzale della stazione è autorizzato esclusivamente ai veicoli secondo le prescrizioni indicate sulla tavola «Parcheggio contro pagamento. Parchimetro collettivo» oppure dei titolari di carta di parcheggio FFS.

² Sull'area rimanente il parcheggio di veicoli è vietato.

Eccezioni:

- Carico e scarico FFS
- veicoli di servizio FFS sulle aree di posteggio specialmente previste.

³ La circolazione di veicoli sulla strada compresa tra l'officina e il piazzale di carico è vietata.

Eccezione: Carico e scarico FFS.

⁴ La circolazione di veicoli sull'area compresa tra l'ufficio merci e lo sbocco della strada d'accesso nella strada cantonale è vietata.

Eccezione: Carico e scarico FFS.

⁵ L'entrata e l'uscita del parcheggio dotato di parchimetri (parchimetro collettivo) a nord del fabbricato viaggiatori ha luogo per tutti i veicoli con circolazione separata a senso unico. All'uscita occorre dare la precedenza ai veicoli circolanti sulla strada cantonale.

⁶ Le decisioni della direzione generale FFS del 20 ottobre 1981³⁾, del 10 agosto 1988⁴⁾ (capoverso F) e del 23 marzo 1992⁵⁾ concernenti la regolazione del traffico dei veicoli stradali sul territorio FFS (Stazione di Biasca) vengono annullate.

¹⁾ RS 741.01

²⁾ RS 741.21

³⁾ FF 1981 III 849

⁴⁾ FF 1988 III 42

⁵⁾ FF 1992 II 734

B. Stazione di Mendrisio

¹ Il posteggio sul piazzale tra il fabbricato di servizio e i magazzini FFS, è autorizzato esclusivamente ai veicoli secondo le prescrizioni indicate sulla tavola «Parcheggio contro pagamento. Parchimetro collettivo».

² Sull'area rimanente il parcheggio di veicoli è vietato.

Eccezione: L'area Park + Ride, a nord dei magazzini FFS, è a disposizione degli utenti della ferrovia muniti dell'apposita carta di parcheggio FFS.

³ I veicoli che dall'area Park + Ride imboccano la via Stefano Franscini, sono obbligati a dare la precedenza.

⁴ L'accesso all'area Park + Ride dalla via Stefano Franscini all'altezza della via Antonio Brenni è vietato a tutti i veicoli.

Eccezione: Veicoli PTT.

Nella direzione opposta i veicoli sono obbligati a dare la precedenza.

⁵ Le decisioni della direzione generale FFS del 25 agosto 1976¹⁾, dell'8 gennaio 1981²⁾ (capoverso B) e del 9 maggio 1990³⁾ (capoverso B) concernenti la regolazione del traffico dei veicoli stradali sul territorio FFS (stazione di Mendrisio) vengono annullate.

Art. 2

¹ È ordinata la posa dei segnali e delle demarcazioni necessari.

² Questa decisione entra in vigore nel momento della posa dei segnali. Essa è soggetta al ricorso al Consiglio federale, secondo l'articolo 72 lettera c della legge federale sulla procedura amministrativa⁴⁾.

25 febbraio 1997

Direzione generale delle Ferrovie federali svizzere:
Il presidente, Weibel

9243

¹⁾ FF 1976 II 1562

²⁾ FF 1981 I 165

³⁾ FF 1990 II 525

⁴⁾ RS 172.021

Domande di permessi concernenti la durata del lavoro

Lavoro diurno a due squadre (art. 23 LL)

- Coril SA, 6883 Novazzano
stampaggio, verniciatura e carteggio
10 u, 6 d
1° febbraio 1997 al 2 maggio 1998 (modificazione /
rinnovamento)
- Tenconi SA, 6780 Airole
forgia, preparazione, meccanica e plastica
28 u
3 febbraio al 5 febbraio 2000 (modificazione)

Lavoro notturno o lavoro a tre squadre (art. 17 o 24 LL)

- Systel SA, 6592 S. Antonino
montaggio SMD e test
10 u
21 aprile 1997 al 6 novembre 1999
- Panetteria pasticceria De Giovanetti SA, 6514 Sementina
panetteria e pasticceria
1 d
14 ottobre 1996 al 13 ottobre 1999

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Chiunque è toccato nei suoi diritti o doveri dal rilascio di un permesso concernente la durata del lavoro e chiunque è legittimato a ricorrere può, entro 10 giorni dalla pubblicazione della domanda, esaminare presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, gli atti prodotti con la domanda, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

Permessi concernenti la durata del lavoro rilasciati

Spostamento dei limiti del lavoro diurno

Motivi: esecuzione d'ordinazioni urgenti, orario d'esercizio economicamente necessario (art. 10, cpv. 2, LL)

- MES SA, 6855 Stabio
- Stampaggio e pressofusione
- 6 u
- 8 febbraio 1997 al 22 marzo 1997

(u = uomini, d = donne, g = giovani)

Rimedi giuridici

Le presenti decisioni possono, conformemente all'articolo 55 LL e all'articolo 44 segg. PA, essere impugnate davanti alla commissione di ricorso del Dipartimento dell'economia pubblica, 3202 Frauenkappelen, mediante ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. L'atto di ricorso dev'essere depositato in duplice esemplare. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Chiunque è legittimato a ricorrere può, entro il termine di ricorso, prendere visione presso l'Ufficio federale dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro, Divisione della protezione dei lavoratori e del diritto del lavoro, Gurtengasse 3, 3003 Berna, dei permessi e della loro motivazione, previo accordo telefonico (tel. 031 322 29 45 / 29 50).

11 marzo 1997

Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro

Divisione della protezione dei
lavoratori e del diritto del lavoro

Regolamento concernente l'esame professionale superiore di droghiere

Abrogazione dell'8 gennaio 1997

*Il Dipartimento federale dell'economia pubblica
ordina:*

Art. 1

Il regolamento del 1° giugno 1990¹⁾ concernente l'esame professionale superiore di droghiere è abrogato con effetto dall'8 gennaio 1997.

Art. 2

Nel 1988, i ripetenti avranno ancora la possibilità di concludere l'esame secondo le vecchie prescrizioni.

8 gennaio 1997

Dipartimento federale dell'economia pubblica:
Delamuraz

9256

¹⁾ Non pubblicato in italiano. Vedi FF 1989 III ediz. franc. 1462; ediz. ted. 1544

Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1997
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	09
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	11.03.1997
Date	
Data	
Seite	1338-1353
Page	
Pagina	
Ref. No	10 118 861

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.